

LUNEDÌ 15 APRILE 2024

I finanziamenti con garanzia Covid tra merito creditizio e possibili profili di concessione abusiva di credito



INTRODUZIONE

La natura dei finanziamenti

I finanziamenti con garanzia c.d. Covid sono:

**Finanziamenti di natura ordinaria
assistiti da una particolare garanzia**

Questa impostazione, oltre a trovare solido consenso nella dottrina, è confermata anche dalla giurisprudenza (cfr. trib. Bologna, 3 Nov. 2023) che fa ampio riferimento alla precedente giurisprudenza in materia di interventi del Fondo Centrale di Garanzia.



Lo strumento della garanzia pubblica

- 1. Riduce il rischio**
per la banca
- 2. Riduce le aspettative di remunerazione** (tasso di interesse)
- 3. Ha un effetto allocativo***
rispetto alle aree di attività del debitore**

ma

1 **Lascia la funzione creditizia alla banca**
(Funzione Allocativa: per la banca concedere credito resta una facoltà e non un obbligo)

2 **Lascia il monitoraggio e l'azione alla banca**
(Funzione di reporting a SACE e di Rimedio)

Effetti della garanzia pubblica

Stante la natura dei finanziamenti «ordinari», la garanzia pubblica ha effetto in **3 fasi del finanziamento**



Al momento dell'**erogazione**, per effetto della mitigazione della *loss given default**



Nel monitoraggio andamentale, anche per effetto del **minor assorbimento di capitale**
(EAD x PD x LGD)



In caso di inadempimento, per effetto del **meccanismo di escussione della garanzia e della connessa sostituzione col garante pubblico con risalita in privilegio ex lege**

Immaginando che la garanzia sia connessa ad un **Finanziamento chirografario**

1. In sede di **delibera** abbiamo un abbassamento del rischio e quindi un organo facoltizzato di livello più basso
2. Possiamo supporre una differente combinazione rischio rendimento*, per effetto **della riduzione della LGD**



$$= \frac{\text{NET INCOME}}{\text{EDA} \times \text{PD} \times \text{LGD}}$$

A parità di tutti gli altri fattori abbiamo un aumento della redditività

Finanziamenti assistiti da garanzia Covid

Come nel caso di tutti i finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, successivamente all'erogazione, abbiamo **due principali rischi di azzardo morale** (*moral hazard*)



Il **rischio** che il **debitore**, una volta ottenuto il finanziamento, abbia **comportamenti opportunistici**, nell'assunto che in caso di adempimento interverrà il garante



Il **rischio** che il **creditore**, confortato dalla possibilità di escutere il garante, non presti la **dovuta diligenza** nel monitoraggio del rapporto, e rimanga inerte a fronte di segnali di crisi

Garanzie e riduzione del *moral hazard*

Al fine di mitigare questo **rischio** di regola si raccolgono **garanzie «personali»** di soggetti in grado di influenzare la gestione

I soci / La controllante

Gli Amministratori

Il soggetto che esercita il **controllo sulla gestione**
(es. il Presidente e gli amministratori di una cooperativa)

Il garante pubblico, SACE o FONDO CENTRALE MCC sono **estranei alla gestione sia del credito bancario che della società / impresa debitrice**, ma subiscono le conseguenze del deterioramento del credito

Possibili aree aggiuntive patologiche del rapporto banca-impresa

Alla luce della disciplina garanzia Covid sono **emerse due ulteriori aree di moral hazard**

1

La concessione di nuovi finanziamenti con la possibilità di **estendere le garanzie all'esposizione complessiva** (importo >125% dell'esposizione dal 2021) in una situazione di forte incertezza contingente e prospettica

2

Gambling for resurrection, in situazioni di crisi latente contingente o precedente al Marzo 2020, e riconoscibile sulla base dell'ordinaria diligenza di un accorto banchiere

L'EROGAZIONE DI CREDITO

Disciplina dell'accorto banchiere

Sulla base di una Giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. 18160/2021, Cass. 24725/2021), in **una situazione di crisi non si ha**

concessione abusiva di credito

se i finanziamenti sono stati concessi sulla base di un piano che attesti la «ragionevolezza» delle prospettive di rimborso

Le Linee Guida EBA LOM del 2021 **incardinano la concessione di credito alla verifica della Fonte del Rimborso**, che non deve essere unicamente rappresentata da una garanzia (salvo casi specifici)



Esiste un **conflitto potenziale** tra le regole dell'**accorto banchiere** e la **disciplina emergenziale**

Le criticità nella verifica di Ragionevolezza delle prospettive aziendali nel periodo Covid

1

PROSPETTIVE AZIENDALI

- **Difficoltà a prevedere i flussi di cassa futuri** (*cfr. EBA LOM §5. C. 129*)
- **Rinegoziazione dei contratti per cause di forza maggiore, eccessiva onerosità, impossibilità sopravvenuta ecc.**

2

NORME AGEVOLATIVE

- **Ristori e contributi a fondo perduto**
- **Sospensione delle cause di scioglimento**
- **Moratorie bancarie e sospensione dei termini nei contratti, ecc.**

Esiste un **conflitto potenziale** tra le regole dell'**accorto banchiere** e la **disciplina emergenziale**

3 **Amplio riferimento ad autocertificazioni** da parte del richiedente il finanziamento

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, richiede l'agevolazione sotto forma di garanzia prevista dalle leggi 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e 266/97 (art. 15), qualificabile come aiuto di Stato ai sensi del Trattato dell'Unione Europea e, allo scopo di fruire della medesima

4 **Data di riferimento delle valutazioni creditizie (Dicembre 2019)** rendeva poco significativo il confronto con i dati storici (Approccio Backward Looking della Disciplina EBA)

5 **DIFFICOLTÀ NEL REPERIRE I SEGNALI ESTERIORI DELLA CRISI**

- **Andamento incassi e pagamenti nel periodo pandemico**
- **Pregiudizievoli giudiziarie congelate**
- **Sospensione attività d'impresa per disciplina lockdown**


Parametri per la concessione delle garanzie, riferiti alla situazione ante Covid, prescindevano dalla capacità futura di rimborso

Importo della garanzia

- Inferiore al 25% del fatturato 2019
- Due volte spese per il personale

Modulo richiesta garanzia a Fondo Centrale MCC (o a SACE) (All. 4, §14) prevedeva:

Finalità del finanziamento autocertificata e da valutare da parte della Banca sulla base della diligenza rapportato alla situazione contingente dell'impresa



The image shows a circular graphic containing a financial statement table. A red pen is pointing to a specific row in the table. The table is a detailed financial statement, likely a Profit and Loss statement, with columns for 'Amount', 'Current Month', '% of Sales', and 'Year to Date'. The rows include various categories such as 'Sales', 'Operating Expenses', and 'General Administrative'. The table is partially obscured by a blue circular shadow.

	Amount	Current Month	% of Sales	Year to Date	% of Sales
Sales	1,070,000	1	1	1,070,000	1
Operating Expenses	1,050,000	1	1	1,050,000	1
Operating Profit (loss)	20,000	0	0	20,000	0
General Administrative	570,000	1	1	570,000	1

Matrice delle possibili fattispecie ex post

		Post 2023	
		Crisi	Non in crisi
Ante 2020	Crisi	Abusiva concessione con dolo o colpa grave	<i>Gambling for resurrection</i> andato a buon fine *
	Non in crisi	Abusiva concessione di credito? Verifica della ragionevolezza	Rischio di utilizzi per finalità diverse dalla Legge *

POSSIBILE FATTISPECIE

Possibili Quesiti oggetto di verifica in sede di CTU



Concessione di un finanziamento **potenzialmente abusivo**, in quanto **a soggetto privo di merito creditizio**



Concessione di un finanziamento **al solo fine di beneficiare della garanzia pubblica** per ridurre il rischio della banca (attenzione al meccanismo +125% previsto dal legge Bilancio 2021)



Concessione di un finanziamento successivamente utilizzato **per finalità* diverse da quelle previste dalla legge**

Destinazione delle somme ottenute per finalità non ammesse

Una volta erogato il finanziamento, la banca non può rifiutarsi di eseguire le disposizioni del debitore



**RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATORI**

Ricerca, sulla base delle movimentazioni bancarie o di altra documentazione, di un eventuale dolo o colpa grave della banca che ha operato di concerto con il debitore per distrarre le somme dalle destinazioni previste dalla norma

(es. rimborso debiti infragruppo, rimborso di debiti bancari pregressi...)

Allegato 4 – Garanzia diretta – Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale – Pagina 3 di 21

scheda 1 (3/7)

14. che l'operazione finanziaria viene richiesta/concessa per le seguenti finalità:

.....
.....

Concessione ad un'impresa in difficoltà di un finanziamento potenzialmente abusivo

SITUAZIONE DI RIFERIMENTO

- Bilancio 2019 (ante pandemia)
- Andamentale per il 2019 e per i primi due mesi del 2020*
- Difficoltà nel valutare l'evoluzione del **flusso di cassa operativo** nel periodo pandemico



Difficoltà nel valutare le **prospettive future** e la capacità di rimborso in un contesto caratterizzato da **forti incertezze**



Concessione di un finanziamento potenzialmente abusivo: possibile verifica ex post.

POTENZIALI
MEZZI DI
VERIFICA DELLA
DILIGENZA
DELL'
«ACCORTO
BANCHIERE»

- **Analisi per indici della situazione** al momento dell'erogazione del finanziamento
 1. Indici di allerta (CNDCEC, Ottobre 2019)
 2. Sistema di Allerta Interna (Doc. n. 71 ODCEC Milano, Aprile 2017)
 3. Indici di cui all'Art. 3 comma 2 CCII
- **Debiti per retribuzioni scaduti** da almeno 90 gg
- **Debiti per fornitori scaduti** da almeno 90 gg
- **Scaduto con banche**
- **Esposizioni previste da Art. 25 Novies comma 1**

Devono essere valutati alla luce della situazione ante 10 Marzo 2020 e successivamente sulla base della disciplina specifica della garanzia concessa

Il meccanismo della garanzia

Presupposto dell'escussione della garanzia è la **perdita effettiva** da parte della banca

- **Procedura concorsuale**
- **Procedura esecutiva**

Per effetto dell'**intervento del garante pubblico** abbiamo

IMPORTO ORIGINARIO

Privilegio ex lege per garante pubblico

Quota residuale non garantita resta in capo al creditore bancario



Il finanziamento originariamente chirografario risale, **per la quota di competenza del garante pubblico**, in privilegio ex lege: emerge un nuovo creditore, ovvero il soggetto pubblico che aveva concesso la garanzia ed è stato escusso.

Problemi emergenti del meccanismo della garanzia pubblica rispetto all'emersione della crisi

1

Scarsi incentivi dei creditori bancari a «partecipare attivamente alle trattative» nella Composizione Negoziata dalla Crisi

2

Forte incentivo a conseguire situazioni giuridicamente rilevanti ai fini dell'escussione della garanzia, soprattutto per posizioni in via di deterioramento

1. Forte trade off intertemporale a fronte dei tempi più brevi di escussione della garanzia pubblica rispetto al presumibile soddisfacimento in sede concorsuale
2. Perdono molto di attrattività gli accordi di cui all'Art. 56 CCII (o Art. 67 LF)
3. Rischio di inerzia del creditore garantito in attesa di aggravamento e successiva emersione della crisi

Attenzione al contenuto ed alle finalità delle allegazioni processuali

Le allegazioni di un potenziale contenzioso si concentreranno sulla documentazione relativa alla richiesta del finanziamento

FINANZIAMENTO
CON GARANZIA
COVID

Ricordiamoci sempre di acquisire ed analizzare anche l'All. 4, ovvero il documento di richiesta della garanzia pubblica compilato dal richiedente il finanziamento ed indirizzato, per il tramite della banca al garante pubblico

Allegato 4 – Garanzia diretta – Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale – Pagina 1 di 21

10/12/2020

MODULO DA PRESENTARE
AL SOGGETTO RICHIEDENTE DEL FONDO DI GARANZIA

FONDO DI GARANZIA A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - LEGGE 662/96
RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE AI SENSI DELL'ARTT. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, N. 445

(da tenere agli atti presso il soggetto richiedente)

CONCLUSIONI

...vorrei concludere con una suggestione

Se i finanziamenti con garanzia Covid sono finanziamenti normali, allora potrebbero essere oggetto di cessione in blocco?

1. Richiama esperienza internazionale (es. Portafogli PPP negli USA) ed analoghe operazioni effettuate su portafogli con garanzia Fondo Centrale (ante 2020)
2. Avrebbe rilevanti effetti in tema di gestione della liquidità del sistema bancario, permettendo il ritorno in forma liquida dell'attivo della banca che li ha originati
3. Introdurrebbe nel sistema nuovi attori, a loro volta portatori di interessi diversi e ulteriori rispetto al garante pubblico ed alla banca che li ha originati

...continua



LUNEDÌ 15 APRILE 2024

Grazie per l'attenzione

Dott. Ettore Andreani

Dottore Commercialista ODCEC Firenze – Revisore Legale

